



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA - S.U.E.

Bardonecchia, lì

26/05/2022

IMPOSTA DI BOLLO
ESENTE

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 17/2022

L'UFFICIO TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visti:

- gli atti d'ufficio;
- le assunte informazioni;
- l'art.107 del D.leg.267 del 18 Agosto 2000;
- il vigente strumento di pianificazione urbanistica e le relative Norme Tecniche di Attuazione (P.P. zone B del Capoluogo, appr. con D.G.R. n°138-26491 del 01/07/1983, e variante di adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. 56/77 appr. con D.G.R. n°27-41717 del 05/03/1985);
- la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m. e i.;
- il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n°1/99 e pervenuto a questo Comune il 04/08/1999 ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- il verbale di condivisione del quadro dei dissensi in sede di tavolo tecnico regionale ai sensi delle DGR n. 31-3749 del 6.08.01 – DRG n. 45-6656 del 15.07.02 e DRG n. 1-8753 del 18.03.03, trasmesso dalla Regione Piemonte con nota 12.06.2009 prot. 25116/0809;
- il Progetto definitivo della variante di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. (art. 18 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.C.C. n. 46 del 15.11.2010 e s.m.i.;
- Il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 27 del 15.06.2021;
- il R.D. N°3267 del 30 dicembre 1923 sulle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

CERTIFICA QUANTO SEGUE

P.R.G.C. vigente del Comune di Bardonecchia

che nell'area normativa delle zone destinate destinate alla viabilità (art.30 NtA) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di Bardonecchia:

Foglio 12, mappale n° 1488

che nell'area normativa delle zone a verde pubblico attrezzato - VA (art.31 NtA) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di Bardonecchia:

Foglio 12, mappale n° 1488

che nel perimetro del Piano Particolareggiato delle zone B del Capoluogo (art.12 NtA) - UI 25G - ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Totalmente - Comune censuario di Bardonecchia:

Foglio 12, mappale n° 1488

Classi della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

che nella classe geologica II (art. 35.13 NtA) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Totalmente - Comune censuario di Bardonecchia:

Foglio 12, mappale n° 1488

Progetto Preliminare di P.R.G.C. (in salvaguardia)

Che nell'area normativa delle RSc079 - Zone residenziali di conferma (Art.14) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

D_prev: Si rimanda alla normativa generale di zona

D_comp: Si rimanda alla normativa generale di zona

Interventi ammessi: c,d,d_1,e,e_8,e_9,f

Mdiretta: c), d), e)

SUE: f)

H: 9

Np: 3

D: 5

Dc: H/2 e 5

Ds: 5

IC: 30

DF: 0

DT: 0

IF: 0 (1)

IT: 0

IPF: 50

standard urbanistici: Si rimanda all'art 9. Negli interventi e9) e f) deve essere prevista la dismissione delle aree interne al mappale 1488 interessate dal tracciato della strada a progetto e ZVC

prescrizioni particolari: (1) nell'area distinta dal mappale 1488 sono ammessi interventi e9) nei limiti di mq 300 di SL.

Che nell'area normativa delle ZV - Zone destinate alla viabilità in progetto (Art.27) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle Lotti di completamento ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle ZT002 - Zone di trasformazione (Art.20) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle AVU002 - Ambiti di valorizzazione urbanistica (Art.19) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

Aree di rispetto, tutela e vincolate

Che nell'area normativa delle Zone non soggette al vincolo idrogeologico (Art.48) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Totalmente - Comune censuario di BARDONECCHIA

Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle Zona di rispetto allargata (Art.58) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Totalmente - Comune censuario di BARDONECCHIA
Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle Art.142, lett. c. del Codice - fascia di 150 metri (Art.45) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA
Foglio 12, mappale n° 1488

Che nell'area normativa delle Perimetrazione ex art. 16 delle NTA del PTC2: aree di transizione ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Parzialmente - Comune censuario di BARDONECCHIA
Foglio 12, mappale n° 1488

Classi della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

Che nell'area normativa delle Classe geologica II (Art.74) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:

Totalmente - Comune censuario di BARDONECCHIA
Foglio 12, mappale n° 1488

La localizzazione dei mappali che compaiono nella sovrastante certificazione è stata ottenuta mediante sovrapposizione di carte catastali e CTR con quelle urbanistiche, anche attraverso adattamenti di scala. Tale procedimento, di modello unicamente grafico, può quindi contenere errori materiali derivanti dal sistema adottato.

Salvo modifiche degli strumenti urbanistici, il presente certificato ha validità di un anno.

Si fa presente che i mappali inclusi interamente o parzialmente all'interno del perimetro delle Unità di Intervento, hanno la stessa capacità insediativa indipendentemente dalla destinazione d'uso indicata dal piano.

Si fa presente che alcuni mappali potrebbero ricadere, anche se non specificato nel presente certificato, parzialmente o totalmente in zone d'acqua ex art. 36 delle NTA di PRGC o in aree destinate alla viabilità ex art. 30 delle NTA di PRGC.

Si fa presente che tutto il territorio comunale di Bardonecchia è vincolato ex L. 29.06.1939 n. 1497 e D. Lgs. 42/2004 – parte III, in forza del D.M. 21.02.1953.

Il certificato non riporta le informazioni relativamente ad eventuali vincoli di uso civico presenti sulle particelle ai sensi della L. 1766/27.

Le norme edificatorie riferite alle aree trattate sono riportate nei seguenti Allegati:

Allegato n°1 (Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Vigente)

Allegato n°2 (Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico)

Allegato N°3 (Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRGC -Progetto Preliminare – in salvaguardia)

Allegato N°4 (Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico – nuovo PRGC - Progetto Preliminare – in salvaguardia)

Si omette la normativa relativa ai Piani Esecutivi specifici, compreso il P.P. delle zone B del concentrico, comunque disponibile presso l'ufficio scrivente.

Rilasciato a richiesta di per uso atto notarile. Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco CECCHINI

[f.to digitalmente]

UT.ED.PRIV/EB

Allegato N. 1

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Vigente

ART. 12 - IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO

1. Il Piano Regolatore Generale individua in cartografia l'area compresa nel Piano Particolareggiato delle zone B del Capoluogo, adottato con Deliberazione del C.C. n.354 del 23.07.1981.
2. L'attuazione degli interventi all'interno di questo territorio deve avvenire nel rispetto della normativa generale e delle procedure del Piano Particolareggiato stesso.
3. Il Piano Regolatore Generale recepisce completamente elaborati tecnici, cartografie e schede tecniche d'intervento del Piano Particolareggiato e rimanda ad essi la definizione di modalità di attuazione, tipi di intervento, dotazione di standards, indici urbanistici, ecc.; peraltro le Norme Tecniche di Attuazione del presente Piano Regolatore, qualora risultino più restrittive e/o specifiche prevalgono su quelle di Piano Particolareggiato.
4. Tutti gli interventi previsti all'interno del Piano Particolareggiato delle zone B sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

ART. 13 - DISCIPLINA GENERALE

1. Queste zone, nel rispetto degli indici stabiliti, sono destinate prevalentemente alla residenza.
2. Sono inoltre ammessi: studi professionali, uffici, negozi, magazzini ed attività commerciali in genere, nei limiti e con le caratteristiche fissate dal successivo art. 20bis, botteghe artigiane (purché non siano causa di pericolo e/o molestia), nonché gli edifici pubblici o di pubblico interesse.
3. La costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse è ammessa, nel rispetto degli indici delle varie zone, sempre a semplice Concessione Edilizia.
4. La costruzione degli altri edifici permessi nelle varie zone potrà avvenire:
 - a. previa approvazione di Piani Particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati:
 - 1) Nella zona A1 di rispetto dei valori storico-ambientali, sulle unità di intervento in cui tali strumenti siano prescritti dal piano.
 - 2) Nella zona B2/S (di nuovo impianto con particolari caratteristiche tipologiche).
 - 3) In tutte le zone di espansione residenziale (zone C).
 - 4) In tutte le zone residenziali per effetto della formazione di comparti volontari, o per gli interventi subordinati a strumento esecutivo dalle presenti norme o comunque ove prescritto dai Programmi di Attuazione.
 - b. a semplice concessione edilizia:
 - 1) Nelle aree di completamento secondo quanto previsto dalle norme particolari di zona.
 - 2) Ove previsto dalle presenti norme in relazione a specifici interventi.
5. Tutti i fabbricati dovranno osservare un distacco dal confine di proprietà pari ad H/2 e comunque non inferiore a 5 metri.
6. Per quanto attiene le distanze fra i fabbricati, si richiamano le norme del Decreto Interministeriale del 02.04.1968, n.1444.
7. Le costruzioni a confine sono consentite, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, quando gli strumenti urbanistici di dettaglio prevedano costruzioni a schiera. Inoltre per accordo tra i vicini potranno essere abbinata due costruzioni a cavallo del confine di proprietà; in tali casi l'edificazione dovrà comunque avvenire con architettura unitaria. Qualora preesista una costruzione sul confine, il Sindaco potrà, di volta in volta e sentita la Commissione Igienico-Edilizia, valutare se sia ammissibile o meno l'abbinamento dei fabbricati.
8. E' fatto obbligo di conservare le alberature esistenti riconosciute di pregio dagli Uffici competenti e di sostituire ogni albero abbattuto con altro di pari essenza.
9. In relazione alla configurazione morfologica dei luoghi e/o in presenza di rilevanti depressioni del terreno, valutate anche attraverso un inquadramento esteso alle aree adiacenti all'unità di intervento o eventualmente definite dalla strumentazione urbanistica attuativa, la Commissione Edilizia Comunale, per una più equilibrata fusione tra l'intervento ed il contesto urbano circostante, può imporre o approvare quote di riferimento, anche per terreno sistemato, diverse rispetto a quelle che deriverebbero dalla lettura della norma in vigore, senza che ciò costituisca variante o deroga alla norma stessa. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni oroidrografiche dei terreni posti lungo il perimetro dell'unità e sono comunque esclusi artificiosi rilevati di terreno. Resta altresì fermo il rispetto degli indici plano-volumetrici di zona e le prescrizioni della perizia geotecnica, ove richiesta.
10. Quando siano previsti rilevanti movimenti di terreno o comunque ove la situazione o sistemazione plano-altimetrica lo

consigli, l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere che sia prodotta idonea perizia geotecnica, redatta da tecnico specializzato di comprovata esperienza.

11. In relazione alle Leggi 30.04.1976, n.373 e 29.05.1982, n.308 e s.m. contenenti norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, oltre ai casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti previsti dalla legge, il Sindaco, quando la Commissione Edilizia Comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, può autorizzare o anche richiedere l'esecuzione di interventi atti ad adeguare l'isolamento termico degli edifici a quanto previsto dalle citate leggi. Ove tali interventi richiedessero la chiusura, anche solo invernale, di spazi liberi (come pilotis e porticati), ciò dovrà avvenire previo atto d'obbligo verso il Comune idoneo a garantire l'originaria destinazione d'uso dell'immobile.

12. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

ART. 30 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a. le strade pubbliche o di uso pubblico ed in genere le aree di circolazione;
- b. gli spazi destinati a servizio di infrastrutture speciali;
- c. i nodi stradali;
- d. i parcheggi pubblici o di uso pubblico;
- e. strade private.

a. Le strade sono classificate, con riferimento al D.M. 1.4.1968, n.1404, come segue:

A) Autostrade con funzione internazionale, nazionale, regionale e relativi raccordi alla rete nazionale: sono accessibili solo dalle stazioni all'uopo predisposte.

B) Strade di grande comunicazione e traffico, comprendenti itinerari internazionali; strade a scorrimento veloce: accessibili unicamente a mezzo di nodi con svincoli a più livelli.

C) Strade di media importanza (calibro superiore a 10,50 metri) a carattere nazionale, regionale o comunale, ma con funzioni prevalentemente intercomunali:

gli accessi sono consentiti attraverso strade di arroccamento sfocianti a distanze non minori di 300 mt. tra di loro rispetto a nodi esistenti o previsti.

D) Strade di interesse locale: provinciali o comunali non comprese nelle categorie precedenti.

E) Strade locali secondarie con funzione prevalentemente urbana, montana ed agricola.

F) Strade interne, con funzioni di distribuzione capillare del traffico interno.

b. Spazi destinati al servizio delle infrastrutture speciali (trafori, autostrade, ecc...).

Essi sono destinati ad ospitare i parcheggi, i caselli, la direzione della gestione ed i fabbricati a servizio della mobilità. Su tali spazi potranno essere edificate le costruzioni funzionali alla destinazione di cui al titolo nonché edifici o impianti pubblici o di pubblico interesse (quali alberghi, ristoranti, attività commerciali in genere). Le costruzioni esistenti entro tale zona non possono essere ampliate, modificate o sopralzate, se non per essere adeguate alle funzioni di zona.

c. Nodi stradali: sono i luoghi di confluenza di due o più strade. A seconda dell'intensità e del tipo di traffico da smistare potranno avere sistemazione:

- ATTREZZATA
- CANALIZZATA

- REGOLAMENTATA I nodi sono a sistemazione attrezzata quando l'intensità ed il tipo di traffico sono tali da consigliare gli svincoli a più livelli senza intersezione dei flussi di traffico.

I nodi sono a sistemazione canalizzata quando, con opportuni svincoli a livello, si favorisce la scorrevolezza del traffico disgregando le intersezioni dei flussi di traffico.

Quando il traffico è minore e di minore intensità può essere prevista la semplice regolamentazione anche degli incroci con l'apposizione di opportuna segnaletica.

La diversa sistemazione dei nodi stradali è evidenziata nella cartografia di piano.

d. Parcheggi.

Le aree a pubblico parcheggio sono evidenziate nella cartografia di piano.

In sede di nuova realizzazione o di revisione della rete stradale potranno essere previsti parcheggi nelle aree di rispetto stradale o nelle fasce di arretramento volontario.

In questi ultimi due casi le aree attrezzate a parcheggio potranno essere computate ai fini edificatori mediante l'applicazione dell'indice territoriale, nei limiti consentiti dalle presenti norme senza tener conto della loro variata destinazione specifica.

e. Strade private.

L'apertura e la sistemazione di una strada privata aperta al passaggio pubblico o collettivo deve essere autorizzata dal Comune in base ad un progetto che tenga conto delle disposizioni di cui all'articolo precedente. E' inoltre accollato al proprietario l'onere della costruzione, sistemazione, pulizia, illuminazione e scolo delle acque e di quanto altro occorrente per

mantenere la strada in stato decoroso e di percorribilità, mediante atto pubblico debitamente registrato.

2. Il Comune ha facoltà di richiamare i proprietari inadempienti alla esecuzione delle opere di manutenzione che eventualmente non venissero fatte con diligenza e tempestività ed, in caso di ulteriore inadempienza, provvedere in conformità della legge e delle disposizioni in merito vigenti.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai Consorzi per le strade vicinali.

2bis. Nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, oltre alle infrastrutture strettamente connesse alla viabilità secondo il Codice della Strada e regolamenti attuativi:

- installazione di chioschi per la vendita di giornali ed in generale allestimenti per servizi ed esercizi connessi ai servizi pubblici ed alla ricettività turistica secondo le disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali;
- l'installazione di dehors annessi agli esercizi pubblici di somministrazione secondo le disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali;
- l'installazione di manufatti a servizio della viabilità anche atti ad ospitare gli addetti al controllo del traffico e della sosta;
- realizzazione di alberate, aree verdi, aree ludico-espositive, isole ecologiche, opere di arredo urbano in genere.

2ter. Le verifiche rispetto al parametro Ds (distanza dal ciglio stradale) e la conseguente definizione di fascia di rispetto ai sensi dell'art. 39 comma 4, sono effettuate con riferimento alle strade pubbliche o di uso pubblico esistenti, indipendentemente dalla loro rappresentazione catastale o di P.R.G.C.

3. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

ART. 31 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

1. Le zone a verde pubblico attrezzato sono quelle destinate alla creazione ed alla conservazione di parchi per il diporto, la sosta ed il gioco dei bimbi, di impianti sportivi di vario tipo secondo le indicazioni delle tavole di Piano e le precisazioni che emergeranno dai Programmi di Attuazione.

2. In tali zone sono consentite solo le costruzioni funzionali connesse alla destinazione (attrezzature per il gioco e lo sport, stadi, spogliatoi, ecc. ed inoltre chioschi, ritrovi e ristoranti).

3. Tali attrezzature qualora fossero realizzate o gestite da privati dovranno essere regolate da apposite convenzioni con il Comune, con l'obbligo di sistemare a parco alberato le aree di pertinenza, conservando e migliorando in ogni caso le piantumazioni eventualmente esistenti. Dette aree e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere di uso pubblico e ciò dovrà risultare dalla citata convenzione.

4. In queste zone il Piano Regolatore Generale si attua:

- a. a semplice Concessione Edilizia per le attrezzature pubbliche;
- b. previa approvazione del Piano Particolareggiato o Piano Convenzionato per quelle di interesse pubblico, che dovranno sottostare ai seguenti indici:

H Altezza massima: 6,50 metri

I_{et} Indice edificabilità territoriale: 1.000 mc/ha

D_c Distanza minima dai confini: 10 metri

D_s Distanza minima dal filo strada: 10 metri

D_f Distanza minima tra fabbricati: 10 metri

5. Le piste di pattinaggio, campi da tennis, piscine, palestre, bocciodromi e attrezzature sportive in genere non saranno computate nè come volumetria nè come superficie coperta.

Le aree private previste a verde da destinarsi ad uso pubblico, devono essere assoggettate a tale uso mediante opportuna convenzione o atto di impegno da stipularsi con il Comune almeno sino al raggiungimento dello standard minimo di legge (art.21, L.R. 56/77).

6. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

Allegato N. 2

Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico

ART. 35.13 - CLASSE II

1. Per le nuove costruzioni ed ampliamenti di quelle esistenti è necessario presentare una relazione geologico idraulica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti. La relazione deve essere redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del dal comma 1 dell' art. 35.16 delle presenti NdA. In tale relazione il tecnico deve indicare la necessità o meno di opere speciali e di indagini geotecniche o idrauliche.

2. Gli interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Allegato N°3 (Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRGC -Progetto Preliminare – in salvaguardia)

ART.14 ZONE RESIDENZIALI DI CONFERMA (RSc)

1. Parti di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e destinate prevalentemente all'uso abitativo.
2. Le destinazioni d'uso, i parametri urbanistici ed edilizi, le distanze e le prescrizioni particolari sono riportate nelle singole schede di sottozona. Dove non specificate nelle schede di sottozona nelle RSc sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - destinazioni d'uso prevalenti: residenziali (R); destinazioni turistico ricettive (TR) con esclusione delle attività all'aperto (TR4); destinazioni direzionali (DI).
 - destinazioni d'uso complementari: destinazioni commerciali (CO) ad esclusione di quelle all'ingrosso (CO2) e per la distribuzione dei carburanti (CO4); destinazioni artigianali al servizio della persona (PR2).
3. Sono definite destinazioni d'uso prevalenti le destinazioni che caratterizzano l'area. Salvo diverse indicazioni delle schede, la SL minima delle destinazioni prevalenti è del 70% del totale insediabile.
Sono definite destinazioni d'uso complementari le destinazioni ammesse per le quote rimanenti secondo un massimo del 30 %. I piani terra degli edifici esistenti potranno comunque essere utilizzati completamente secondo le destinazioni complementari, ciò indipendentemente dal raggiungimento della quota massima prevista sull'intero immobile.
Tali rapporti devono essere verificati all'interno dei lotti oggetto di intervento.
4. In alcune zone a capacità insediative esaurite sono individuati alcuni lotti liberi e relative densità fondiaria. Inoltre in tali lotti è ammesso realizzare ulteriori volumetrie espresse da aree a Standard Urbanistico di cui all'ART.29 fino al raggiungimento di una densità fondiaria complessiva limite indicata nelle schede di zona a condizione che le aree a standard siano cedute gratuitamente al comune; le relative superfici possono essere computate quali standard. Parametri e modalità di tali interventi sono definiti nelle singole schede di sottozona.
5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, attuabili con S.U.E., è possibile recuperare tutto il volume esistente, anche in deroga agli indici volumetrici di zona specificati nelle tabelle, se si verificano le seguenti condizioni:
 - rispetto degli altri parametri previsti;
 - dismissioni per aree a servizi, da calcolarsi per l'intera capacità insediativa interessata dagli interventi; i parcheggi pubblici dovranno reperirsi all'interno del perimetro del piano esecutivo e in area di facile accessibilità da strada pubblica, senza possibilità di monetizzazione.
6. Gli edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiera (TR1) come individuati con apposita simbologia nelle tavole di Piano, non possono essere oggetto di cambi di destinazione d'uso tali da comportare una riduzione della capacità ricettiva in termini di posti letto.

ART.19 AMBITI DI VALORIZZAZIONE URBANA (AVU)

1. Le tavole di Piano individuano dei perimetri comprendenti gli Ambiti di Valorizzazione Urbana (AVU). Per tali aree, indipendentemente dallo stato di fatto, il PRGC prevede interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica e ambientale, il recupero prevalente delle destinazioni come risultano definite nelle singole schede di zona e nelle schede degli Ambiti di Valorizzazione Urbana. I perimetri degli Ambiti di Valorizzazione Urbana e le previsioni descritte nelle relative Schede sono da considerarsi quali programmi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 dell'art. 12 della LR 16/2018 e s.m.i.
2. Tali aree o porzioni di esse, possono essere oggetto di programmi complessi quali:
 - programmi integrati di intervento ai sensi della L.R. 18/96;
 - programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L. 179/92, del D.M. 21.12.1994;
 - programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile ai sensi del D.M. 8.10.1998
 - programmi di recupero urbano ai sensi della L. 493/93.
 - interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 16/2018 e s.m. e i.

Tali strumenti potranno essere avviati anche attraverso la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 267/2000 e avranno il compito di stabilire

- la suddivisione in unità minime di intervento;
- gli spazi (entro il perimetro dell'area di trasformazione) da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale per la realizzazione delle opere destinate a servizi pubblici (mediante attribuzione pro-quota a ciascuna unità minima di intervento);
- gli spazi e le opere da assoggettare all'uso pubblico in aggiunta alla cessione gratuita delle superfici previste per le opere di cui sopra;
- l'ammontare analitico dei costi di urbanizzazione attribuiti pro quota a ogni unità minima di intervento.
- modalità di cessione gratuita delle superfici per servizi pubblici;
- modalità di assoggettamento a uso pubblico di spazi;
- corrispettivo degli oneri di urbanizzazione;

- criteri progettuali ed indicazioni morfologiche relative all'intera zona come previste per i Piani Particolareggiati ex art. 39 della L.R. 56/77 ed in particolare definendo:

- gli allineamenti obbligatori
- il trattamento di fronti edificati e cortine edilizie in affaccio su spazi pubblici
- l'attrezzamento dei sedimi stradali (veicolari e pedonali) e degli spazi pubblici di connessione e compatibilità con l'assetto viabilistico urbano
- il numero dei piani fuori terra degli edifici
- forma e distribuzione delle sagome di massimo ingombro.

3. L'attuazione di tali ambiti, anche in assenza dell'approvazione degli strumenti di cui al comma 2, avviene:

- attraverso la formazione di SUE o altri strumenti attuativi quali quelli citati al comma 2, estesi alle singole Zone di Trasformazione comprese nel perimetro;
 - attraverso l'attuazione delle previsioni del piano secondo le regole delle zone urbanistiche per le aree non comprese in Zone di Trasformazione.
 - secondo quanto è previsto nelle norme per quanto riguarda le aree comprese nelle Zone di Trasformazione.
- Tali interventi devono essere coerenti con i contenuti delle schede degli Ambiti di Valorizzazione allegati alle presenti norme.

4. All'interno di tali ambiti le suddivisioni delle zone urbanistiche indicate nelle tavole può essere modificato all'interno degli strumenti di cui al comma 2 e 3 senza che questo comporti variante urbanistica a queste condizioni:

- siano comunque mantenute le funzionalità espresse;
- siano coerenti con le indicazioni delle schede AVU;
- non incrementino le capacità insediative;
- non modifichino le previsioni di mitigazione o compensazione ambientale previste nel R. A..

5. All'interno delle AVU sono ammessi trasferimenti di capacità insediative dalla zona SLc076, nelle modalità e quantità previste nelle schede di zona AVU, nelle specifiche delle zone ZT, nelle schede di sottozona.

ART.20 ZONE DI TRASFORMAZIONE (ZT)

1. Sono zone interne agli Ambiti di Valorizzazione Urbana, dove maggiore è lo sviluppo e la trasformazione dei luoghi.

2. Le destinazioni d'uso ammesse, la capacità insediativa, i tipi ed i modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona urbanistica e nelle schede dei relativi Ambiti di Valorizzazione Urbana nelle parti riservate alle specifiche delle ZT.

3. L'attuazione di queste zone può avvenire secondo le seguenti modalità:

- secondo le regole, le previsioni e le condizioni poste in essere dallo strumento di cui al comma 2 dell' ART.19 nel caso sia già stato attivato;
- attraverso l'approvazione di un SUE o di uno strumento di cui al comma 2 dell'ART.19 , esteso solo all'intera zona ZT.
- secondo le regole delle singole sottozone comprese all'interno.

In ogni caso è necessario verificare la coerenza con i contenuti delle schede degli Ambiti di Valorizzazione allegati alle presenti norme.

Sono comunque sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia sui fabbricati esistenti. Gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, funzionali alle attività esistenti non coerenti con il progetto generale definito nella presente scheda AVU e negli altri elaborati di PRGC, non devono compromettere maggiormente l'attuabilità delle presenti previsioni.

4. Per quanto non indicato delle schede delle AVU e relative alla ZT stessa, si fa riferimento alla normativa generale delle zone normative.

5. Si vedano le limitazioni all'utilizzazione urbanistica riportate al Titolo 5 in funzione della classe di pericolosità geomorfologica.

ART.27 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' (ZV)

1. Il Piano regolatore generale definisce gli spazi pubblici destinati o da destinarsi alla viabilità principale nel territorio comunale, sia carrabile, sia ciclo-pedonale; le relative aree, oltre che alla realizzazione di impianti e manufatti per la circolazione, sono destinate agli spazi e alle opere di servizio della stessa, nonché all'insediamento di opere infrastrutturali e a rete ed alle ulteriori utilizzazioni come precisato a seguire.

Ulteriori e diversi percorsi e spazi possono essere individuati nell'ambito degli SUE, e mediante altre forme di progettazione e pianificazione attuativa del P.R.G.C.

2. La rete della viabilità storica e delle strade vicinali esistenti deve essere salvaguardata e valorizzata unitamente agli elementi strutturali che la costituiscono. La realizzazione di nuove strade agricole e a uso forestale deve rispettare le disposizioni della L.R.4/2009.

3. Negli edifici e nei manufatti esistenti sugli spazi definiti quali aree pubbliche destinate alla viabilità in progetto (esclusi gli spazi destinati ad altri trasporti in sede propria), sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; su tali spazi sono consentiti altresì la manutenzione, il ripristino e la costruzione di recinzioni, a condizione che, in caso di costruzione o ricostruzione, venga stipulato e registrato a favore dell'Amministrazione Comunale apposito atto pubblico nel quale l'interessato rinunci anche per sé suoi aventi causa, alla pretesa di indennizzi attinenti l'opera sia in caso di esproprio sia di cessione bonaria finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura prevista dal piano, e nel quale si impegni, in tale circostanze, alla demolizione di tali manufatti a propria totale cura e spesa.

4. I limiti delle aree di cui al presente articolo si estendono comunque alla superficie appartenente al demanio dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale o comunque con l'area occupata dal tracciato stradale (carreggiata, marciapiedi, banchine, parcheggi, cigli e piedi scarpata) qualora differiscano dai limiti individuati cartograficamente nelle tavole di PRGC e non siano evidenziate nella stessa cartografia modificazioni del tracciato in progetto.

5. Nella realizzazione delle nuove zone destinate alla viabilità previste a progetto dal P.R.G.C. possono essere introdotte modifiche alle dimensioni ed ai tracciati stradali raffigurati che, per non comportare modifica al Piano, debbono essere contenute nell'ambito delle fasce di rispetto qualora definite ovvero comunque contenute nell'ambito di 20 m.

6. Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a. le strade ed in genere le aree e i percorsi pubblici o d'uso pubblico;
- b. i nodi stradali, gli slarghi, le piazze, gli spazi comunque pertinenti alla viabilità;
- c. i parcheggi pubblici o d'uso pubblico dove non individuati nella cartografia di Piano (es. parcheggi in asse con la strada).

7. Le strade sono classificate come segue:

- A) Autostrade con funzione internazionale, nazionale, regionale e relativi raccordi alla rete nazionale: sono accessibili solo dalle stazioni all'uopo predisposte.
- B) Strade di grande comunicazione e traffico, comprendenti itinerari internazionali; strade a scorrimento veloce: accessibili unicamente a mezzo di nodi con svincoli a più livelli.
- C) Strade di media importanza (calibro superiore a 10,50 metri) a carattere nazionale, regionale o comunale, ma con funzioni prevalentemente intercomunali: gli accessi sono consentiti attraverso strade di arroccamento sfocianti a distanze non minori di 300 m tra di loro rispetto a nodi esistenti o previsti.
- D) Strade di interesse locale: provinciali o comunali non comprese nelle categorie precedenti.
- E) Strade locali secondarie con funzione prevalentemente urbana, montana ed agricola.
- F) Strade interne, con funzioni di distribuzione capillare del traffico interno.

Per quanto attiene alla classificazione delle strade nel territorio comunale si rimanda al Piano Urbano del Traffico approvato con D.C.C. n. 15/2009 e s.m.i.

8. Gli spazi destinati al servizio delle infrastrutture speciali (trafori, autostrade, ecc.) sono destinati ad ospitare i parcheggi, i caselli, uffici per la gestione ed i fabbricati a servizio della mobilità.

9. Gli interventi sull'area dello svincolo autostradale all'interno della rispettiva zona AVU002, devono essere conformi a quanto previsto nella relativa scheda.

10. Nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, oltre alle infrastrutture strettamente connesse alla viabilità secondo il Codice della Strada e regolamenti attuativi:

- realizzazione di parcheggi qualora la sede stradale sia sufficiente a garantire il regolare traffico carraio e pedonale, ovvero da individuare nel sottosuolo quali autorimesse pubbliche o autorimesse privati realizzate anche ai sensi dell'art. 9 c. 4 della L. 122/89;
- installazione di chioschi per la vendita di giornali ed in generale per servizi ed esercizi connessi alla ricettività turistica secondo le disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali;
- l'installazione di dehors annessi agli esercizi pubblici di somministrazione secondo le disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali;
- l'installazione di manufatti a servizio della viabilità anche atti ad ospitare gli addetti al controllo del traffico e della sosta;
- realizzazione di alberate, aree verdi, aree ludico-espositive, opere di arredo urbano in genere, manufatti temporanei per manifestazioni ed eventi.

11. L'apertura e la sistemazione di una strada privata deve essere autorizzata dal Comune in base ad un progetto conforme alle prescrizioni del R.E. In caso di realizzazione di strade private aperte al pubblico è comunque a carico del proprietario l'onere della costruzione, sistemazione, pulizia, illuminazione e scolo delle acque e di quanto altro occorrente per mantenere la strada in stato decoroso e di percorribilità. Tali obbligazioni devono essere formalizzate mediante atto pubblico debitamente registrato a cura e spese dei proponenti. Il Comune ha facoltà di richiamare i proprietari inadempienti alla esecuzione delle opere di manutenzione che eventualmente non venissero eseguite con diligenza e tempestività e, in caso di ulteriore inadempienza, provvedere in conformità della legge e delle disposizioni in merito vigenti. Sono fatte salve le disposizioni relative ai Consorzi per le strade vicinali.

12. Si vedano le specificazioni riportate nelle rispettive schede di sottozona nonché le limitazioni all'utilizzazione urbanistica riportate al Titolo 5 in funzione della classe di pericolosità geomorfologica.

Art. 45 AREE/ELEMENTI INDIVIDUATI NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1. Il Piano recepisce gli elementi prescrittivi del PPR e integra le analisi e il progetto del territorio seguendo e declinando gli indirizzi e le direttive contenute in tale piano territoriale.

2. Aree di montagna (Art. 13 PPR)

Tutto il territorio di Bardonecchia è individuato quale Area di montagna ai sensi dell'art. 13 del PPR.

Nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nelle Tavole 3F, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola 3F, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati: a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

La viabilità silvopastorale e le vie di esbosco eventualmente necessarie possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della L.R. 4/2009 e delle norme del PPR, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

3. Sistema idrografico (art. 14 PPR)

All'interno delle fasce dei 150 metri indicate sulle tavole 3F è necessario seguire i seguenti indicazioni in coerenza con PPR:

- il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
- gli interventi devono favorire il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale e il restauro ambientale e paesaggistico dove vi siano situazioni di particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
- le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

La realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi regionali.

4. Laghi e territori contermini (art. 15 PPR)

Nelle fasce dei laghi individuati nella tavola 3F, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

5. Territori coperti da foreste e da boschi (art. 16 PPR)

I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti si applicano le disposizioni di cui – **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Nei Territori coperti da foreste e da boschi indicati nella tavola 3F, gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.

Nei Territori coperti da foreste e da boschi indicati nella tavola 3F, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.

6. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17 PPR)

Nel territorio di Bardonecchia sono presenti due elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico individuati dal PPR:

- Masso erratico presso la Cappella Pralavia
- Cascata della Rognosa

Si rimanda alle relative schede del PPR (allegate alle presenti NTA)

Inoltre il PRGC riconosce il Pero di Piazza Suspize quale albero monumentale ai sensi dell'art. 17 del PPR.

7. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità (art. 18 PPR)

Nel territorio di Bardonecchia sono presenti due ZSC:

a) ZSC - Sito di Interesse Comunitario "BARDONECCHIA - VAL FREDDA" – S.I.C. COD. IT1110044

b) ZSC - Sito di Interesse Comunitario "LES ARNAUDS E PUNTA QUATTRO SORELLE" - S.I.C. COD. IT1110049

Per quanto riguarda le specifiche prescrizioni degli interventi all'interno delle ZCS si rimanda all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**delle presenti NTA

8. Zone d'interesse archeologico (art. 23 PPR)

Nelle zone d'interesse archeologico individuate nelle Tavole 3F, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;

gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;

gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;

l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;

la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.

Per quanto riguarda la zona archeologica della Tour d'Amun si deve fare riferimento anche alla scheda ARCHEO 061 del catalogo dei beni paesaggistici del PPR allegata alle presenti NTA

9. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo (art. 26 PPR)

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola 3F e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:

sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;

è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.

Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica

comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.

Art 48 VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DE R.D. 3267/1923

1. Il presente piano costituisce revisione della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 3267/1932 e L.R. 45/1989 come meglio specificato nell'apposito elaborato di P.R.G.C., con la seguente precisazione: che per aree omogenee inferiori a 5.000 mq è consentito il cambio di destinazione d'uso da incolto ad agricolo senza necessità di rilascio di apposita autorizzazione.

2. Le trasformazioni del territorio nelle aree suddette sono sottoposte ai procedimenti autorizzativi di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i. nel caso di proceda all'esecuzione di opere di trasformazione d'uso del suolo o movimento terra, alla trasformazione di aree boscate, come meglio precisato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD e s.m.i.

3. Le indagini e relazioni tecniche di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dovranno comunque conformarsi a quanto previsto nella circolare succitata ed all'art. 7 della L.R. 45/89.

ART.58 POZZI, SORGENTI E STRUTTURE COLLEGATE ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA

1. I punti di captazione della rete acquedottistica sono tutelati da una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto. Gli interventi in queste zone sono subordinati a quanto previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R.

2. La cartografia di Piano indica i punti di captazione e le relative fasce. Dove non sono stati fatti gli approfondimenti tecnici per la definizione precisa delle zone di tutela assoluta e di rispetto tali fasce hanno una ampiezza di m 10 (zone di tutela assoluta) e m 200 (zona di rispetto). L'approvazione degli studi di approfondimento, ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R che modifichino le relative fasce non costituisce variante al Piano Regolatore.

3. La zona di tutela assoluta è soggetta ad un vincolo di inedificabilità: sono ammesse solo opere accessorie alla captazione delle acque. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R.;
- d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- f) le aree cimiteriali;
- g) l'apertura di cave;
- h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- i) la gestione di rifiuti;
- j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
- n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio;
- g) l'utilizzo di additivi per l'innevamento artificiale in corrispondenza delle piste poste all'interno delle aree sciabili, a patto che si dimostri la compatibilità delle miscele nei confronti delle captazioni idropotabili.

4. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:

- a) la stabulazione di bestiame;
- b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari.
- e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

5. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l, art. 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

6. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

7. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Allegato N°4 (Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico – nuovo PRGC -Progetto Preliminare – in salvaguardia)

ART.74 CLASSE II

1. Per le nuove costruzioni ed ampliamenti di quelle esistenti è necessario presentare una relazione geologico idraulica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti. La relazione deve essere redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi dell'ART.78 delle presenti N.d.A. In tale relazione il tecnico deve indicare la necessità o meno di opere speciali e di indagini geotecniche o idrauliche.

2. Gli interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.